

ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, commi 9 e ss. della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174;

VISTA la Legge regionale del Molise del 4 novembre 1991 n.20 e successive modificazioni ed integrazioni (da ultimo con legge regionale 25 luglio 2013 n. 10), recante "*Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari*";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12 del 3 aprile 2013, depositata in data 5 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 15/2013/QMIG;

VISTO il programma di controllo approvato da questa Sezione per l'anno 2014, come definito con la deliberazione n. 18/2014/INPR del 14 gennaio 2014;

VISTA la nota 7589 del 28 febbraio 2014 con cui il Presidente della Regione Molise ha trasmesso il rendiconto del Gruppo consiliare in esame;

VISTA la relazione istruttoria (documento interno n.37845465) depositata il 21 marzo 2014 dai Magistrati Istruttori, Cons. Silvio Di Virgilio e Primo Ref. Luigi Di Marco relativa al rendiconto 2013 del Gruppo consiliare regionale;

VISTA l'ordinanza n.32/PRES/2014 del 21 marzo 2014 di convocazione della Sezione, in Camera di Consiglio, per il 25 marzo 2014 al fine di deliberare, nel rispetto dei termini imposti dall'art.1 commi 9 e ss. del

D.L. n.174/2013, sulla regolarità dei Rendiconti dei Gruppi consiliari regionali del Molise presentati in base all'art.1 commi 9 e ss. del D.L.n.174/2012;

UDITI i relatori, Consigliere Silvio Di Virgilio e Primo Referendario Luigi Di Marco;

FATTO

Il gruppo consiliare regionale "Sinistra Ecologia e Liberta" ha presentato, in data 30 gennaio 2014, il rendiconto di esercizio 2013 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, che lo ha trasmesso a questa Sezione il 4 marzo u.s. completo di documentazione a corredo atta a dimostrare la corretta rilevazione dei fatti e gestione dei fondi.

In data 25 marzo 2014 con nota n. 829 la Sezione, all'esito dell'istruttoria e della Camera di consiglio, ha comunicato al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio ed al Gruppo consiliare regionale "Sinistra Ecologia e Liberta" la regolarità del Rendiconto sottoposto ad esame.

DIRITTO

1. L'art.1, comma 9 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto l'approvazione di un rendiconto annuale di esercizio da parte di ciascun Gruppo consiliare presso i Consigli regionali, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n.28 del 2 febbraio 2013.

Tali linee guida sono tali da assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la regolare tenuta della contabilità e definiscono la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Il comma 10 del citato articolo 1 ha previsto il controllo della Corte dei conti sui rendiconti annuali di esercizio dei Gruppi consiliari, ciascuno dei quali, approvato il rendiconto, lo invia al Presidente del Consiglio regionale, che lo inoltra al Presidente della Regione per la trasmissione *"entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio"* alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La Sezione è chiamata a pronunciarsi con apposita delibera sulla regolarità del rendiconto, entro trenta giorni dal ricevimento. La pronuncia della Corte è trasmessa al Presidente della Regione per l'inoltro al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso òdi mancata pronuncia della Sezione nei trenta giorni assegnati, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale della Regione.

In particolare, la Sezione regionale, qualora riscontri che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione allegata non siano conformi alle prescrizioni normative, ne dà comunicazione al Presidente della Regione entro trenta giorni dal ricevimento del medesimo rendiconto, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della Sezione.

Sul testo normativo introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012, è da ultimo intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 39, resa il 26 febbraio 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 1, comma 10, primo e secondo periodo, nella parte in cui prevede il coinvolgimento del Presidente della Regione nella procedura relativa alla trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché nella procedura relativa alla trasmissione delle delibere sugli effettuati controlli della sezione regionale della Corte dei conti ai gruppi consiliari.

Analogamente, la medesima sentenza ha sancito l'illegittimità costituzionale del comma 11, primo periodo, del citato art. 1, nella parte in cui individua nel Presidente della Giunta il destinatario degli eventuali rilievi formulati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in esito ai riscontri sui rendiconti dei gruppi consiliari.

La declaratoria di incostituzionalità dei periodi sopra indicati dei menzionati commi dell'art. 1, D.L. n. 174/2012, come convertito in L. n. 213/2012, discende dal pacifico riconoscimento dell'inesistenza, in capo al legislatore statale, della possibilità di individuare l'organo della Regione titolare di determinate funzioni, ancorché, come nel caso in questione, al solo fine di raccolta e trasmissione degli atti.

Prima che intervenisse la sentenza sopra ricordata della Corte Costituzionale, n. 39/2014, la norma prevedeva anche misure a carico dei Gruppi nel caso in cui non provvedessero alla regolarizzazione entro il termine fissato, stabilendo la decadenza, per l'anno in corso, dal

diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, nonché, come ulteriore effetto, la restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate (art.1, comma 11, terzo e quarto periodo, d.l. n.174 del 2012).

Pari effetti si fanno conseguire alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine stabilito dal comma 10 e nel caso in cui la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti emetta una delibera di irregolarità del rendiconto (art.1, comma 12, d.l. n.174 del 2012).

Tuttavia, con la stessa pronuncia sopra ricordata, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, terzo periodo, del D. L. n. 174/2012, nonché del quarto periodo del medesimo comma nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla *"decadenza di cui al presente comma"*, anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11. Parimenti, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 12, D.L. n. 174/2012, là dove prevede che *"la decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono"*, anziché prevedere che *"L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue"*. Tale declaratoria discende dalla considerazione, evidenziata dalla Consulta, che l'art. 11 avrebbe introdotto *"una misura repressiva di indiscutibile carattere sanzionatorio che consegue ex lege, senza neppure consentire che la Corte dei conti possa graduare la sanzione stessa in ragione del vizio riscontrato nel rendiconto, né che gli organi controllati possano adottare misure correttive. Ciò non consente di preservare quella necessaria separazione*

tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso che la giurisprudenza di questa Corte ha posto a fondamento della conformità a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti".

Diversamente, conforme al dettato costituzionale resta il contenuto del comma 11, ultimo periodo, del citato art. 1, D.L. n. 174/2012, in quanto, osservano i Giudici costituzionali, *"contrariamente alla sanzione della decadenza dal diritto all'erogazione delle risorse per il successivo esercizio annuale, l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari. Detto obbligo è circoscritto dalla norma impugnata a somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di omessa rendicontazione, atteso che si tratta di risorse della cui gestione non è stato correttamente dato conto secondo le regole di redazione del rendiconto. Ne consegue che l'obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione. Conseguentemente – sulla base del suddetto nesso di causalità – l'obbligo di restituzione risulta riconducibile alla richiamata procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore".*

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 12 del 3 aprile 2013, ha fornito utili indirizzi interpretativi in relazione agli aspetti più problematici della norma in esame, ai quali questa

Sezione ha ritenuto di aderire, soprattutto nella parte in cui si rileva che il controllo deve appuntarsi su due aspetti fondamentali, ovvero la regolarità contabile del conto, intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza della documentazione e la adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione, nonché la rispondenza della gestione alle regole vigenti in ciascuna Regione. *Tra queste, - si legge nella deliberazione richiamata - di notevole rilievo è l'inerenza della spesa all'attività del Gruppo consiliare; criterio generalmente esplicitato nella normativa regionale e, comunque, desumibile dai principi generali, in quanto l'impiego di risorse pubbliche presuppone sempre la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può che far riferimento alle funzioni assegnate ai Gruppi consiliari.*

Pur in presenza di un sistema articolato di norme che stabiliscono regole specifiche, nell'ambito dell'esercizio della facoltà delle Regioni di organizzare l'attività dei propri organi istituzionali, è da considerare che il controllo esterno, introdotto con le norme in esame, valuta l'attività di gestione dei fondi assegnati ai Gruppi alla stregua dei criteri generali che devono presiedere all'impiego delle risorse pubbliche.

Con riferimento alla finalizzazione delle spese all'attività del Gruppo consiliare, deve essere valorizzata la circostanza che trattasi di organismo che, a prescindere dall'esatta qualificazione giuridica, può essere considerato, agli specifici fini che qui rilevano, quale soggetto gestore di risorse pubbliche tenuto a dar conto della loro corretta utilizzazione" (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n.12 del 3 aprile 2013).

2. Come anticipato, il controllo esterno da parte della Corte dei conti va incentrato sulla rispondenza dei fatti di gestione, così come evidenziati nel rendiconto sottoposto ad esame, ai principi generali richiamati dalla Sezione Autonomie ed al quadro normativo regionale vigente nel corso dell'esercizio 2013.

Sotto questo secondo aspetto rileva la L.R. del Molise n. 20 del 4 novembre 1991 recante *"Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi"*. Detta norma è stata interessata da una profonda modifica, intervenuta il 25 luglio 2013 con Legge regionale n. 10, pubblicata sul B.U.R. 29 luglio 2013, n. 20, edizione straordinaria, ed entrata in vigore il successivo 30 luglio.

Pertanto, fino a tale data l'esame del rendiconto è stato condotto avendo presente la formulazione originaria della legge regionale nr. 20/1991 mentre, dal 31 luglio 2013, la verifica ha avuto a parametro la nuova stesura della medesima legge regionale, a sua volta modificata con la citata L.R. n. 10, emanata alla luce del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.

All'art. 4, comma 3, la norma in commento, nella formulazione originaria che qui rileva nel periodo compreso tra la costituzione del gruppo consiliare ed il 31 luglio 2013, prevede che *"Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi Consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un rendiconto articolato circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente. Tale documento è approvato dall'Ufficio di Presidenza ed allegato alla rendicontazione prevista dall'art.5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853,*

a norma del quale *"La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme pure viste nel regolamento interno di questa, apposita rendicontazione delle spese. Le correlative risultanze finali sono incluse nel rendiconto generale della Regione"*.

La norma pertanto, sin dalla sua originaria formulazione, è risultata pienamente compatibile con il disposto dell'art. 1, comma 10 del D.L. n. 174/2012 secondo cui il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione, il quale a sua volta, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, lo rimette alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Tanto premesso occorre ricostruire il sistema dei finanziamenti previsto dalla Legge regionale n. 20/1991 nel testo vigente all'epoca di riferimento del controllo sul rendiconto e fino alla data di entrata in vigore della novella normativa, che stabilisce diversi parametri di riferimento per la verifica.

La norma, in conformità al sistema di rendicontazione previsto dalla Conferenza Stato Regioni poi recepito dal DPCM del 21.12.2012, prevede due distinte forme di finanziamento.

- In primo luogo è previsto un contributo mensile per spese di funzionamento consistente in una quota fissa di euro 800,00 ed una quota variabile pari al prodotto tra euro 2.500,00 ed il numero dei consiglieri iscritti al gruppo. Il contributo viene aggiornato annualmente in relazione agli indici ISTAT dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, con propria deliberazione, determina il riparto delle

risorse e dispone le assegnazioni ai Gruppi.

Con riferimento alla gestione contabile di questa prima fonte di entrata rilevano i commi 1 e 3 dell'art. 4 della L.R. n.20/1991. In base a queste disposizioni le risorse di che trattasi vengono erogate in tre rate quadrimestrali anticipate. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo è previsto un obbligo di rendicontazione ed un conseguente obbligo di restituzione delle somme anticipate e non impegnate. Tale obbligo viene adempiuto attraverso il riversamento delle cosiddette economie alla Tesoreria regionale.

La norma non confligge con l'art. 3 ultimo comma della stessa L.R. n.20/1991 il quale si riferisce alla gestione, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, delle risorse destinate ai Gruppi e che invece prevede la riassegnazione alla competenza dell'anno successivo (del bilancio del Consiglio regionale) delle economie dell'esercizio precedente.

Il combinato disposto delle richiamate norme consente di poter affermare che qualora le risorse messe a disposizione dei Gruppi consiliari non dovessero essere in tutto o in parte utilizzate, esse debbano essere restituite al Consiglio regionale con le modalità sopra descritte.

- In secondo luogo, ed in relazione al personale occorrente per il funzionamento del Gruppo, è poi messa a disposizione di ciascun Gruppo consiliare una unità di personale di categoria D/3 per ognuno dei Consiglieri regionali iscritti al Gruppo stesso. Il personale di che trattasi è scelto dai Gruppi tra i dipendenti regionali di ruolo o tra i

dipendenti degli altri Enti Pubblici o Locali, a tal fine comandati presso la Regione Molise, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi. Qualora il Gruppo non intenda avvalersi di tali tipologie di personale, ovvero se ne avvalga solo per una parte del contingente numerico ad esso spettante, riceve, per ogni altra unità di personale non assegnata, un finanziamento mensile, erogato anticipatamente al mese di riferimento calcolato in base alla retribuzione annua stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro del Comparto regioni ed Autonomie locali, del dipendente regionale di pari livello non utilizzato, comprendente tredicesima mensilità, contributo dovuto dall'Ente per il Comparto Regione, IRAP e contributi dovuti all'INAIL.

Anche in questo caso, a fronte delle anticipazioni, questa volta mensili, delle risorse assegnate è previsto un preciso obbligo di rendicontazione, con cadenza quadrimestrale, in cui deve essere data evidenza delle somme erogate e delle spese sostenute.

Ed anche in questo caso la rendicontazione, oltre alle ineludibili esigenze di trasparenza cui assolve, risulta tra l'altro funzionalizzata all'obbligo dell'Ufficio di Presidenza di commisurare le risorse da trasferire con cadenza mensile anticipata *"all'effettivo impiego di personale debitamente documentato"*.

Il comma 3 *bis* poi consente di poter *"ammettere a rendicontazione"* per spese di personale anche le spese di funzionamento e viceversa.

In altri termini, è consentita la possibilità di rendicontare spese diverse da quelle di personale qualora, in relazione alle spese assunte ed in corrispondenza delle fasi dell'esercizio (quadrimestrali) in cui si rende

necessario provvedere alla rendicontazione delle risorse trasferite ex art. 8, dovesse emergere un'insufficienza delle risorse per spese di funzionamento.

Ma ciò evidentemente non priva di cogenza l'obbligo di rendicontazione.

In effetti, qualora il Gruppo non fosse in grado di rendicontare l'utilizzazione delle risorse trasferite né con spese di personale, né - ex comma 3 *bis* - con spese di funzionamento, l'ufficio di Presidenza dovrebbe senz'altro tenerne conto, operando le necessarie compensazioni, ai fini dell'erogazione del trasferimento della mensilità successiva.

Appare inoltre di particolare rilievo il primo periodo dell'art. 4 della legge regionale secondo cui i contributi di cui all'articolo 3 *"sono spendibili senza vincoli di destinazione"*.

Come già ricordato, con l'intervento della legge regionale 25 luglio 2013 n. 10, la legge regionale n. 20/1991, sinora richiamata nel testo originario, è stata profondamente modificata.

In riferimento ai termini per la rendicontazione dei contributi, l'art. 8, comma 1, della legge n. 20/1991, nell'attuale formulazione, stabilisce che *"entro il 31 gennaio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale un rendiconto annuale, debitamente sottoscritto, per consentire la corretta rilevazione dei fatti di gestione e dimostrare la regolare tenuta della contabilità, con indicazione delle risorse trasferite al gruppo dal Consiglio Regionale e del titolo del trasferimento, nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. 2. A fine legislatura, o in caso di*

scioglimento del gruppo per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire entro trenta giorni dall'evento, a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del gruppo". Il quarto comma dell'articolo in esame precisa che "ciascun gruppo trasmette il rendiconto al Presidente del Consiglio Regionale che, informato dall'Ufficio di presidenza, ne prende atto unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti e lo invia entro cinque giorni al Presidente della Regione affinché possa inoltrarlo, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012".

L'articolazione del rendiconto, per espressa previsione del comma 3 del suddetto articolo, dovrà essere rispondente al "modello di cui all'allegato "B" del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, nonché essere "corredato della copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge".

A questo punto si rende opportuno ricostruire il sistema dei finanziamenti previsto dalla Legge regionale n. 20/1991 nel testo attualmente in vigore.

La norma, in conformità al sistema di rendicontazione previsto dalla Conferenza Stato Regioni recepito dal DPCM del 21.12.2012, prevede sempre due distinte forme di finanziamento.

L'art. 3 stabilisce, al comma 2, che "per il funzionamento di ciascun

gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del Consiglio, è previsto un contributo annuo fisso, al netto delle spese per il personale, in ragione di euro 5.000,00 per ogni consigliere aderente al gruppo, cui si aggiunge la somma di euro 0,05 per abitante della regione risultante dall'ultimo censimento". E' previsto che in caso di variazione, nel corso della legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, con costituzione di nuovi gruppi, ovvero fusione di due o più gruppi consiliari, il contributo sopra descritto debba essere rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Ogni modificazione nell'assegnazione del contributo, così come eventuali conguagli rispetto a quanto già corrisposto, avranno decorrenza dal mese successivo a quello dell'intervenuta variazione. La norma, conformemente a quanto prescritto dalla lett. g), comma 1, art. 2, D.L. n. 174/2012, esclude la contribuzione a gruppi composti da un solo consigliere, a meno che il gruppo non risulti così composto all'esito delle elezioni ovvero non si sia ridotto ad un unico componente nel corso della legislatura. In riferimento al gruppo misto, si sancisce (comma 5) che il suo presidente è responsabile della gestione delle attività istituzionali comuni nonché della rendicontazione prevista dall'art. 8.

Con legge regionale 20 dicembre 2013 n. 25, si è intervenuti sul comma 5 in esame stabilendosi che *"se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo di cui al presente articolo e quello previsto all'art. 6 sono erogati nella misura del 50 per cento".*

Il contributo per il funzionamento è ripartito su base mensile ed è

erogato in rate quadrimestrale anticipate ed accreditato su un conto corrente bancario intestato al presidente del gruppo (commi 7 ed 8, art.3).

In secondo luogo, ed in relazione al personale occorrente per il funzionamento del Gruppo, in base all'art. 6 della novellata legge regionale n. 20/1991, è poi messa a disposizione di ciascun Gruppo consiliare una unità di categoria D, posizione economica D6, per ciascun consigliere iscritto al gruppo, in conformità al parametro definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), del D. L .n. 174/2012, convertito in legge n. 231/2012.

Il personale di che trattasi è scelto dai Gruppi tra i dipendenti regionali di ruolo o tra i dipendenti degli altri Enti Pubblici o Locali, a tal fine comandati presso la Regione Molise, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi.

Qualora il Gruppo non intenda avvalersi di tali tipologie di personale, ovvero se ne avvalga solo per una parte del contingente numerico ad esso spettante, riceve, per ogni unità o quota parte di essa non assegnata, un contributo mensile, erogato anticipatamente al mese di riferimento, calcolato in base alla retribuzione annua stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro del Comparto regioni ed Autonomie locali, del dipendente regionale di pari livello non utilizzato, comprendente tredicesima mensilità, contributo dovuto dall'Ente per il Comparto Regione, IRAP e contributi dovuti all'INAIL. Detto contributo viene riconosciuto dalla data della prima seduta di Consiglio regionale e fino al termine della legislatura.

Si prevede espressamente che le spese assunte per il personale possono essere coperte utilizzando quota parte del contributo erogato per il funzionamento del gruppo (comma 4, art. 6, L.R. n. 20/1991).

La normativa attualmente in vigore prevede (art. 7) che il presidente del gruppo ovvero un suo sostituto espressamente individuato autorizzino le spese da sostenersi e che l'autorizzazione sia conservata unitamente alla documentazione contabile, che le operazioni di gestione vengano effettuate nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente e che le risorse derivanti da economie registrate annualmente nella gestione dei contributi possano essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, con obbligo di restituzione delle somme non impegnate alla Tesoreria Regionale al momento di scadenza della legislatura.

In riferimento alla descrizione di cui sopra è appena il caso di precisare che, nonostante l'ampiezza della previsione normativa in commento, le spese sostenute con le risorse regionali trasferite ai Gruppi possono essere ammesse a rendicontazione nei soli limiti in cui le stesse siano comunque conformi ai principi generali del nostro Ordinamento giuridico.

Ciò in quanto l'impiego di risorse pubbliche in ogni caso presuppone la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può che far riferimento alle funzioni assegnate ai Gruppi consiliari.

Conseguenzialmente, anche in applicazione dei più elementari criteri di ragionevolezza, non possono essere ammesse a rendicontazione le spese assistite da giustificativi inidonei ad essere ricondotti

soggettivamente al Gruppo, ai Consiglieri del Gruppo o, nei limiti consentiti dalla predetta normativa regionale, al personale di supporto assegnato al Gruppo stesso.

Di notevole rilievo è inoltre il criterio dell'inerenza della spesa all'attività del Gruppo consiliare per cui è evidente che il disposto normativo in commento, relativo all'assenza di vincoli di destinazione, non può essere utilizzato per includere tra le spese rendicontabili quelle che oggettivamente non presentino alcun nesso con le finalità istituzionali del Gruppo il quale, giova ribadirlo, deve essere comunque considerato, ai fini che qui più rilevano, quale soggetto gestore di risorse pubbliche tenuto a dar conto della loro corretta utilizzazione.

3. L'istruttoria in primo luogo ha avuto ad oggetto la verifica della veridicità delle **ENTRATE** così come evidenziate nei prospetti contabili presentati dal Gruppo.

Sotto questo profilo con specifica istruttoria, la Sezione ha avuto cura di acquisire, in merito al rendiconto 2013 relativo alla Legislatura XI, tutte le determinazioni dirigenziali degli Uffici facenti capo al Consiglio Regionale con cui sono state disposte le liquidazioni periodiche dei contributi ai gruppi consiliari.

Il che ha consentito di disporre di dati certi necessari all'accertamento della veridicità della parte "Entrate".

Con riferimento al Gruppo consiliare in esame, la somma algebrica delle determinazioni mensili di liquidazione di contributi per spese di funzionamento e di finanziamento di spese per personale rispettivamente ex artt. 3 e 8 della L.R. n. 20/1991, è stata pari ad

€47.033,23. L'importo riportato nel rendiconto presentato all'esame di questa Corte da parte del Gruppo evidenzia il medesimo importo (pari a € 47.033,23).

4. Quanto alle **SPESE**, lo scrutinio del rendiconto del Gruppo consiliare in esame è stato avviato secondo diversi livelli di approfondimento.

In primo luogo si è ritenuto di dar conto delle criticità ascrivibili alla corretta rilevazione dei fatti di gestione ed alla regolare tenuta della contabilità per poi passare all'esame dei singoli giustificativi di spesa presentati a corredo del rendiconto secondo i criteri sopra elencati.

5. Con riferimento all'esame dei singoli giustificativi di spesa presentati a corredo del rendiconto è innanzitutto necessario rilevare, la regolarizzazione del rendiconto attraverso la presentazione dell'intera documentazione di spesa assunta e pagata nel 2013 in originale o in copia conforme, ulteriormente ripartita in base alle tipologie indicate nel Rendiconto stesso ed in ordine cronologico.

5.1. L'istruttoria è stata consequenzialmente circoscritta alle sole spese assistite da documentazione giustificativa a supporto.

1. Essa è stata imperniata, in primo luogo, sulla verifica della riconducibilità soggettiva del singolo documento di spesa al Gruppo.

In effetti come sopra anticipato, anche in applicazione dei più elementari criteri di ragionevolezza, non possono essere ammesse a rendicontazione le spese assistite da giustificativi inidonei ad essere ricondotti soggettivamente al Gruppo, ai Consiglieri del Gruppo o, nei limiti consentiti dalla predetta normativa regionale, al personale di supporto assegnato al Gruppo stesso.

2. In seconda istanza, i giustificativi di spesa sono stati scrutinati sotto il profilo della verifica dell'inerenza della spesa sostenuta alle finalità riconosciute dalla normativa vigente e cioè all'attività del Gruppo consiliare.

3. Da ultimo l'istruttoria è proseguita con la verifica della idoneità della documentazione presentata a giustificare le spese indicate dal Gruppo in relazione a profili diversi dai precedenti (riconducibilità soggettiva ed inerenza).

PQM

la Sezione, nei limiti delle suesposte verifiche, all'esito dell'esame istruttorio:

DICHIARA

regolare il rendiconto del gruppo indicato in epigrafe,

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza e per il successivo inoltro al Gruppo Consiliare "Sinistra Ecologia e libertà".

Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2014.

I Magistrati relatori
F.to (dott. Silvio Di Virgilio)

Il Presidente
F.to (dott. Giovanni Dattola)

F.to (dott. Luigi Di Marco)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 aprile 2014.

IL SOSTITUTO DEL FUNZIONARIO
PREPOSTO AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to (Rag. Giuseppina De Santis)